



N.135	DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AREA 1	DATA 28/09/2023
ART. 79 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2023		

#### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/04/2021;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 22 del 16 dicembre 2022, che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2023 e n. 16 del 21 luglio 2023 che ha approvato l'aggiornamento del medesimo preventivo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n.113 del 28 luglio 2023 che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2023 per la realizzazione dei programmi di attività, a seguito dell'aggiornamento del Preventivo economico annuale per l'anno 2023 approvato dal Consiglio camerale;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente e dei vincoli di bilancio;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, sottratta alla contrattazione collettiva integrativa, fermo restando il dovere di informazione ai soggetti sindacali;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022;

DATO ATTO che le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 04/04/2023 con la quale, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 79 sopra indicato, si è provveduto alla costituzione della componente stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, quantificandola in € 716.619,59, le cui voci di composizione vengono di seguito riepilogate:

Disposizione		Descrizione RISORSE STABILI	Risorse
ART. 79 COMMA 1 LETTERA a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	629.581,17 €
		Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	0,00 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	12.064,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) di un importo pari alle <u>differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</u> ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	15.730,70 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	51.724,66 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	0,00 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA e) CCNL 21/05/2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	0,00 €
	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	0,00 €
ART. 79 COMMA 1 LETTERA b) CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;	10.562,50 €	
ART. 79 COMMA 1 LETTERA c) CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	0,00 €	
ART. 79 COMMA 1, LETTERA d) CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	28.494,44 €	

ART. 79 COMMA 1-BIS CCNL 16.11.2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.	10.024,05 €
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 COMMA 456 LEGGE 147/2023		-41.561,93 €
<b>TOTALE RISORSE STABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2023</b>		<b>716.619,59 €</b>

CONSIDERATO che la determinazione sopra nominata rinvia la quantificazione complessiva del Fondo risorse decentrate 2023 ad un successivo provvedimento;

DATO ATTO che l'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 ha mantenuto vigenti, come per la parte stabile, alcuni incrementi di parte variabile già previsti dall'art. 67 comma 3 del CCNL 16/05/2018 prevedendone, nel contempo, anche di nuovi;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 che elenca le voci di composizione della parte variabile del Fondo, come di seguito specificate:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018 del 16/05/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 79 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*;

RILEVATO che, come indicato nella determinazione n. 40/2023 di costituzione della parte stabile, questa Camera di Commercio alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 2019-2021, avvenuta il 16/11/2022, aveva già definito la contrattazione 2022 (chiusa in data 02/11/2022);

VISTE le prescrizioni dettate dall'art. 79 comma 4 del CCNL 16.11.2022 e considerato che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo:

- a) non si trova in condizioni di dissesto né versa in condizioni di deficitarietà strutturale e pertanto può stanziare risorse di cui all'art. 79 comma 2;
- b) rispetta i vincoli di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con delibera di Giunta n. 4 del 27/01/2023;

RICHIAMATA in particolare la sezione 2 del PIAO 2023-2025 - "Valore pubblico, performance e anticorruzione" - nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale per l'anno 2023, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente;

DATO ATTO che è in corso la contrattazione per il nuovo Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025;

TENUTO CONTO che per il 2023 il Fondo risorse decentrate si intende comporlo delle seguenti voci di parte variabile, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

DISPOSIZIONE		DESCRIZIONE RISORSE VARIABILI	IMPORTO 2023
Art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 - comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5/10/2001. Le risorse inserite per il 2023 sono stime di entrate da privati.	3.000,00 €
	Art. 67 - comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018	Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Le risorse inserite per il 2023 riguardano i Compensi per incentivi tecnici	16.048,62 €
	Art. 67 - comma 3 lettera d) CCNL 21.05.2018	Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 lettera b) (dell'art. 67 CCNL 21.05.2018) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	3.524,94 €
Art. 79 - comma 2 lettera b) CCNL 16.11.2022		importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	39.688,49 €
Art. 79 - comma 2 lettera c) CCNL 16.11.2022		risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016.	267.747,36 €
Art. 79 - comma 2 lettera d) CCNL 16.11.2022		elle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999. (residui da compensi per lavoro straordinario)	12.885,77 €
Art. 79 - comma 3 CCNL 16.11.2022		In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni	8.126,32 €

	del CCNL.	
Art. 79 - comma 5 CCNL 16.11.2022	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. (Comprende: la somma di € 8.126,32 relativa agli incrementi di cui art. 79 comma 3 di competenza anno 2022; la somma di € 15,730,70 x 2 relativa agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) di competenza anni 2021 e 2022).	29.251,32 €
Art. 80 - comma 1 (ultimo periodo) CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	47.806,72 €
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI TEORICHE</b>		<b>428.079,54</b>

RILEVATO che la parte variabile del Fondo risorse decentrate anno 2023 viene quindi incrementata:

- delle risorse individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018, che riguardano contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, nella fattispecie per l'attività del personale camerale incaricato di sovrintendere alle manifestazioni a premio (riferimento Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 22 del 27/11/2017) organizzate da soggetti privati. Per l'anno 2023 le risorse sono stimate nel loro importo (€ 3.000,00) secondo quanto indicato via mail dal dirigente responsabile dell'Area 4 avv. Mario Feltrin;
- delle risorse individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, ossia di quelle "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" e che, per il 2023, riguardano in particolare "compensi per incentivi funzioni tecniche" per € 16.048,62, per il cui dettaglio si rinvia comunque alla Relazione Tecnico finanziaria di accompagnamento al C.C.I. 2023-2025;
- delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL 21/05/2018, che individuano gli importi una tantum per RIA e "assegni ad personam" del personale cessato durante l'anno 2022, considerando le sole mensilità residue dopo la cessazione. Questa voce per il 2023 è pari a € 3.524,94, come meglio dettagliata nell'allegato b al presente atto;
- delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL 16/11/2022, relative ad eventuali risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente, accertate a consuntivo. Per il 2022 le somme residue sono pari ad € 12.885,77
- degli importi discrezionali disposti con delibera di Giunta n. 104 del 07/07/2023 e relativi alle seguenti voci:
  - art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL 16/11/2022. Possibilità di incrementare la parte variabile del Fondo sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 riferito al personale non dirigente. Per l'anno 2023 la Giunta conferma, come per l'anno 2022, l'utilizzo della previsione contrattuale nell'importo massimo quantificato in € 39.688,49 (pari al 1,2% del monte salari 1997 della CCIAA di Venezia - € 2.305.119,17 - e della ex CCIAA di Rovigo - € 1.002.254,85);
  - art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022. Tale norma contrattuale, che novella quanto disposto in precedenza dalla clausola (ora disapplicata) di cui all'art. 67 comma 3 lettera i) del CCNL 21/05/2018, prevede la possibilità di stabilire risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, non necessariamente legate al raggiungimento di specifici obiettivi di performance (come in precedenza), fermo restando che la



premierità del personale (cui queste risorse sono ovviamente destinate) deve seguire le regole sulla performance di cui al D.Lgs. 150/2009 così come declinate nel Sistema di Misurazione e valutazione della performance approvato dall'ente. Per il 2023 la Giunta quantifica in complessivi € 284.000,00 le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) comprehensive però delle risorse quantificate ai sensi dei successivi comma 3 e comma 5 del medesimo articolo come di seguito indicate.

- Art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022. La norma dà la possibilità di incrementare, a decorrere dal 2022, sia le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) sia le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti con incarichi di Alta Qualificazione (art. 17 comma 6), ripartendo in misura proporzionale (sulla base degli importi relativi al 2021) le risorse non superiori allo 0,22% del Monte Salari 2018. Per il 2023, la Giunta dispone di ripartire lo 0,22% del M.S. 2018 (quantificato in € 8.602,57) aumentando di € 8.126,32 le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) e di € 476,26 lo stanziamento previsto per le risorse di cui all'art. 17 comma 6.
- Art. 79 comma 5 del CCNL 16/11/2022. La norma consente di incrementare le risorse variabili ed una tantum del Fondo anno 2023 con le risorse quantificate ai sensi dell'art. 79 comma 3 di competenza anno 2022. La Giunta, allo scopo, decide di allocare la somma di € 8.126,32.
- Degli altri importi quantificati ai sensi dell'art. 79 comma 5 sopra richiamato, il quale consente di incrementare le risorse variabili ed una tantum del Fondo anno 2023 anche delle quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022. Detti importi sono quantificati in complessivi € 21.125,00 (€ 10.562,50 per 2 anni);
- Delle risorse di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo. Con determinazione del Segretario Generale n. 78 del 05/06/2023 sono state quantificate in € 47.806,72 le risorse stabili non utilizzate del Fondo anno 2022 da portare nel Fondo anno 2023;

RICORDATO l'attuale limite di legge relativo al contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente - art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - il quale prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del "Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il Fondo delle risorse decentrate rientrano nel limite di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019): "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga,

*il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- l'art 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, nella parte in cui precisa che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 non si applica *"alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;
  - il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, con il quale vengono riepilogate le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nel Fondo per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RILEVATO pertanto che, relativamente alla presente costituzione, le seguenti voci sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017:

- risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21.5.2018: € 83,20 per ogni dipendente non dirigente in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018: importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- risorse di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per ogni dipendente non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- risorse di cui all'art 79, comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022: importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- risorse di cui all' art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme postate ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) comprendenti:
  - risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21.5.2018, ossia le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05/10/2001;
  - risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, ossia: dall'01/01/2018 le risorse per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- somme di cui all'art. 79 comma 2 lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

- risorse di cui all'art 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 – incremento del Fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- risorse di cui all'art. 79 comma 5 del CCNL 16.11.2022: incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1 lettera b ) di competenza degli anni 2021 e 2022 e gli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 4 di competenza dell'anno 2022;
- somme di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo, ossia le risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (c.d. residui Fondo anno precedente);

PRESO ATTO che il limite 2016, di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e relativo alla macrocategoria Personale non dirigente di questa Camera di Commercio, è pari ad € 1.012.250,13 (determinazione Segretario Generale n. 191 del 19/10/2018), la cui somma non contempla le risorse utilizzate per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigente che, da sempre, sono stanziare a bilancio preventivo di questa amministrazione nel limite massimo consentito (€ 90.000,00 sul conto 321003 retribuzione straordinaria) e quindi non si pone un problema di eventuale crescita del loro ammontare;

RITENUTO quindi, per un equa comparazione con il limite 2016, di non estendere al fondo dello straordinario il limite legale alla crescita delle risorse del trattamento accessorio per il 2023 (anche perché immodificabile in aumento) scelta ritenuta condivisibile secondo un parere Aran protocollo 5401 del 13/05/2013;

PRESO ATTO che le risorse destinate per il 2023 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'17 comma 6 del CCNL 16.11.2022, sono pari ad € 56.031,47 e tengono conto di quanto deciso con delibera di Giunta n. 97 del 16/06/2023;

CONSIDERATO che le risorse complessive relative al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2023 (al netto dello stanziamento a preventivo 2023 previsto degli straordinari, escluso per le ragioni esposte nei punti precedenti) da porre a confronto con il Limite 2016 ammontano ad € 1.006.259,90 e risultano così composte:

Ammontare del Fondo risorse decentrate anno 2023 sottoposto al Limite 2016	950.704,69 €
Ammontare risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di EQ sottoposto al limite	55.555,21 €
<b>Ammontare risorse trattamento accessorio del personale dipendente anno 2023 sottoposto al limite 2016</b>	<b>1.006.259,90 €</b>

VERIFICATO che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2023 al trattamento accessorio della macrocategoria personale non dirigente e sottoposto al vincolo di spesa (per la medesima macrocategoria) di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non supera il corrispondente importo per l'anno 2016;

RITENUTO quindi di dover procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate relativamente all'anno 2023 nell'ammontare complessivo di € 1.144.699,13, come da prospetto allegato – Allegato a – al presente atto;

PRESO ATTO tuttavia che la costituzione del Fondo anno 2023, come operata con il presente atto, potrà essere ridefinita a fine anno quando potranno essere stabiliti i compensi legali per avvocati dipendenti da erogare per il 2023;



PRESO ATTO che, in ogni caso, la costruzione del Fondo potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti da effettuarsi con successivo atto, qualora si individuino ulteriori risorse ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 22/05/2018 o alla luce di novità/modiche normative e/o circolari interpretative evolutive del quadro delle norme sul pubblico impiego;

RILEVATO che, in via previsionale, alla data di costituzione del Fondo risorse decentrate risultano indisponibili alla contrattazione integrativa per l'anno 2023:

- le seguenti somme di parte stabile, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 22.11.2022, il cui utilizzo è vincolato:
  - € 426.795,61 per "differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 comma 3 lettera b)
  - € 58.704,81 per quote indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004;
- le risorse di parte variabile inserite nel Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettere a) e c) del CCNL 21.05.2018;

TUTTO QUANTO PREMESSO,

#### DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2023, per un importo complessivo di € 1.144.699,13, così come risulta dallo schema di costituzione allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato a) e da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 80 del medesimo CCNL;
- 2) di dare atto che le risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023 si compongono di:

FONDO RISORSE DECENTRATE - 2023	€ 1.144.699,13
RISORSE PER FINANZIAMENTO RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIPENDENTI CON INCARICO DI E.Q. - 2023	€ 55.555,21
RISORSE LAVORO STRAORDINARIO - 2023	€ 90.000,00

3. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito dei seguenti stanziamenti previsti nel preventivo economico per l'anno 2023: conto 321006 "retribuzione accessorio produttività"; conto 321007 "retribuzione di posizione e risultato dipendenti"; conto 321003 "lavoro straordinario" e, relativamente ai soli compensi per incentivi tecnici, conto 111008 "immobilizzazioni in corso ed acconti", conto 111003 "fabbricati" e conto 325041 "spese per servizi in outsourcing";
4. di dare atto che la presente costituzione del Fondo risorse decentrate potrà in ogni caso essere suscettibile di rideterminazione e/o aggiornamenti da effettuarsi con successivo atto, qualora si individuino ulteriori risorse ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 22/05/2018 o alla luce di novità/modiche normative e/o circolari interpretative evolutive del quadro delle norme sul pubblico impiego;
5. di trasmettere il presente atto alle RSU e alle OO.SS. per opportuna informazione, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
7. di demandare i necessari, successivi adempimenti al Servizio Risorse Umane, al Servizio Ragioneria.

Approvato da  
Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Emanuela Fattorel)

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

## CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

## PARTE STABILE

## DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

## AI SENSI DELL'ART.79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022

Disposizione	Descrizione	Risorse 2023	Risorse incluse/escluse dal Limite	
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	629.581,17 €	INCLUDE
		Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".	0,00 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	12.064,00 €	ESCLUSE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) di un importo pari alle <u>differenze tra gli incrementi a regime</u> di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria <u>e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</u> ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	15.730,70 €	ESCLUSE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	51.724,66 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA e) CCNL 21/05/2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile <b>solo dalle Regioni</b> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	0,00 €	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	0,00 €		
Art. 79 comma 1 let. b) CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;	10.562,50 €	ESCLUSE	
Art. 79 comma 1 let. c) CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	0,00 €	INCLUDE	
Art. 79 comma 1, let. d) CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	28.494,44 €	ESCLUSE	
Art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.	10.024,05 €	ESCLUSE	
decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2023		-41.561,93 €	INCLUDE	
<b>TOTALE RISORSE STABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2023</b>		<b>716.619,59 €</b>		
<b>di cui RISORSE STABILI 2023 SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>639.743,90 €</b>		
<b>di cui RISORSE STABILI 2023 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>76.875,69 €</b>		

Disposizione	Descrizione	Risorse 2023	Risorse incluse/escluse dal Limite 2016
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	3.000,00 €	ESCLUSE
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	- €	ESCLUSE
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Compensi per incentivi tecnici	16.048,62 €	ESCLUSE
	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Compensi avvocati dipendenti per sentenze favorevoli alla CCIAA con <u>condanna della controparte al pagamento delle spese in giudizio</u>		ESCLUSE
	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Compensi avvocati dipendenti per <u>sentenze favorevoli alla CCIAA con spese compensate</u>		
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	3.524,94 €	INCLUDE
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	- €	

Disposizione	Descrizione	Risorse 2023	Risorse incluse/escluse dal Limite
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	- €	
ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA j) e COMMI 8 e 9 CCNL 21/05/2018	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	- €	
ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA k) CCNL 21/05/2018	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	- €	
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA b) CCNL 16/11/2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	39.688,49 €	INCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA c) CCNL 16/11/2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	267.747,36 €	INCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA d) CCNL 16/11/2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario); RISPARMI STRAORDINARIO	12.885,77 €	ESCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 16/11/2022	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, <b>le risorse di cui al comma 2, lett. c)</b> e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	8.126,32 €	ESCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 5 CCNL 16/11/2022 (SOLO PER IL 2023)	5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. (Comprende: la somma di € 8.126,32 relativa agli incrementi di cui art. 79 comma 3 di competenza anno 2022; la somma di € 10.562,50 x 2 relativa agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) di competenza anni 2021 e 2022).	29.251,32 €	ESCLUDE
ARTICOLO 80, COMMA 1, ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	47.806,72 €	ESCLUDE
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2023</b>		<b>428.079,54 €</b>	
<b>di cui RISORSE VARIABILI 2023 SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>310.960,79 €</b>	
<b>di cui RISORSE VARIABILI 2023 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>117.118,75 €</b>	
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023</b>		<b>1.144.699,13 €</b>	
<b>DI CUI TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>950.704,69 €</b>	
<b>DI CUI TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>193.994,44 €</b>	
<b>RISORSE 2023 PER INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>		<b>56.031,47 €</b>	
<b>DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>55.555,21 €</b>	
<b>DI CUI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</b>		<b>476,26 €</b>	
<b>RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 SOTTOPOSTE AL LIMITE 2016</b>		<b>1.006.259,90 €</b>	
<b>DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO LIMITE 2016 QUANTIFICATO IN € 1.012.250,13)</b>			
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL LIMITE 2016</b>		<b>1.144.699,13 €</b>	

**PER FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - 2023  
INCREMENTO PARTE VARIABILE art. 67 co. 3 lettera d) CCNL 21/05/2018 (RIA e "ad personam")**

<b>PARTE STABILE - art. 67 comma 3 lettera d) - MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE</b>						
	<b>CESSATI DAL SERVIZIO ANNO 2022</b>	<b>DATA CESSAZIONE (ultimo giorno di lavoro)</b>	<b>RIA</b>	<b>Assegno personale non risassorbibile</b>	<b>RIA+ASS.PERS.NON RIASSORBIBILE ANNUALE</b>	<b>RISPARMIO DA DATA DI CESSAZIONE</b>
1	SANTORO SALVATORE	31/01/2022	€ 65,03		€ 845,39	€ 774,94
3	BOREGGIO CLAUDIO	31/03/2022	€ 75,08		€ 976,04	€ 732,03
4	RAMINELLA LORENZA	31/03/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 825,53
5	MONINI STEFANO	31/05/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 642,08
6	TREVISAN ROSELLA RICCARDA	30/06/2022	€ 84,67		€ 1.100,71	€ 550,36
7	CAGLIANI VALENTINA IMMACOLATA	29/12/2022			€ -	€ -
8	TAGLIAPIETRA LUCIA	31/12/2022		€ 14,90	€ 193,70	
9	ESPOSITO LAURA	31/12/2022			€ -	€ -

**€ 3.524,94**